

Allegato B)

Convenzione per l'utilizzo di n. 1 distributore automatizzato refrigerato destinato alla vendita di prodotti alimentari a "chilometri zero", in Fraz. Pallu adiacente all'immobile adibito a Ristorante/Bar del Comune di Saint-Vincent (Brasserie del Col de Joux) nell'ambito del progetto "Allestimento della ciclovie dello Zerbion"

L'Amministrazione e l'affidatario stipulano il contratto mediante scrittura privata come prescritto all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, come segue:

tra

Comune di Saint-Vincent (AO) con sede in via Vuillerminaz n. 7 - 11027 Saint-Vincent (AO) – codice fiscale e partita IVA 00124750076, rappresentato legalmente dal

e

la Ditta/Società _____ con sede in Via _____, ____ – cap _____ a _____ e con C.F./ Partita I.V.A. _____ qui rappresentata legalmente dal sig. _____ nato a _____ il _____ C.F. _____

(di seguito denominati Comune/Amministrazione e Affidatario/Gestore, citati unitamente, sono anche denominati "Parti")

PREMESSO che

- con delibera di Giunta Comunale n. 14 del 23/01/2020, si aderiva al progetto dal titolo "Ciclovie dello Zerbion", con i Comuni di Emarèse e Chatillon, quest'ultimo in veste di capofila, da presentare a finanziamento sul Bando pubblico per il "Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala" del FEASR – Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 - misura 19.2 – sottomisura 7.5 del GAL Valle d'Aosta;
- con deliberazione del Giunta comunale n. 110 del 03/10/2024, oltre a stabilire di procedere affidamento dell'utilizzo di n. 1 distributore automatizzato refrigerato destinato alla vendita di prodotti alimentari a "chilometri zero", in fraz. Pallu, adiacente all'immobile adibito a ristorante/bar del Comune di Saint-Vincent (brasserie del Col de Joux), sono state tracciate le relative linee guida e le indicazioni relative alla predisposizione dei documenti di gara;
- con determinazione del Servizio Tecnico n° _____ del _____ si è dato avvio alla procedura di affidamento approvandone la relativa documentazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Il Comune concede alla Ditta/Titolare _____ l'utilizzo di n. 1 distributore automatizzato refrigerato, ubicato al piano strada in frazione Pallu., adiacente all'immobile adibito a Ristorante/Bar del Comune di Saint-Vincent (Brasserie del Col de Joux), la gestione di un servizio di vendita di prodotti agroalimentari a "chilometri zero", per un periodo di anni 1+1 (dodici mesi + eventuale proroga di dodici mesi) dalla data di sottoscrizione della presente.

Il servizio con **Distributore Automatico refrigerato** prevede la somministrazione e l'erogazione per la distribuzione di:

- prodotto A (eventuali specifiche)
- prodotto B (eventuali specifiche)
- ecc....

Art. 2

L'utilizzo del frigo refrigerato messo a disposizione dal Comune é a **titolo gratuito**.

Art. 3

Il Gestore si impegna ad esporre in modo chiaro i prezzi di vendita di ogni articolo, comprensivi di IVA, e le istruzioni per l'utilizzo del distributore.

Gli introiti derivanti dal distributore sono incamerati interamente dall'affidatario.

Art. 4

Con la stipula del presente atto e per effetto dello stesso, il concessionario nella gestione del servizio del **Distributore Automatico refrigerato** si obbliga ad assumere a proprio carico e responsabilità le condizioni di seguito riportate:

- gli adempimenti per l'ottenimento di permessi e autorizzazioni necessari per la corretta erogazione del servizio (esempio pratica SUEL – Sportello Unico degli Enti Locali);
- le responsabilità relative ai danni che potessero derivare al Comune o a terzi per il cattivo funzionamento delle macchine e degli impianti;
- idonea copertura assicurativa del distributore automatico, a carico del gestore, per danni che dovessero essere arrecati all'utenza;
- la fornitura di prodotti di prima qualità, con tempestiva assistenza e rinnovo delle scorte (garantendo di rimuovere tempestivamente i prodotti scaduti);

Il Gestore si impegna inoltre:

- ad effettuare rigorosa pulizia interne ed esterna del distributore e delle relative attrezzature atte a garantire una ottimale condizione igienica dello stesso, nonché la sicurezza per gli utilizzatori;
- a garantire la freschezza e l'igiene dei prodotti e a non variare la tipologia e la qualità dei prodotti proposti in sede di gara;
- a garantire la fornitura del servizio del distributore in modo continuativo o stagionale.

Art. 5

Imposte, tasse, altri oneri di qualsiasi genere sono a carico del gestore, come anche la tenuta regolare della posizione assicurativa di eventuale personale dipendente.

Art. 6

Il Gestore è tenuto ad osservare le direttive che saranno impartite dagli Organi preposti al controllo (esempio USL) per il miglior andamento del servizio.

Art. 7

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla pulizia, allo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'attività e alla regolare manutenzione ordinaria delle macchine (funzionale e igienico-sanitaria) e degli spazi in cui sono installate.

Art. 8

Il Gestore:

1. non può rivendicare, in nessun caso danni legati al deterioramento dei prodotti derivanti dal mancato funzionamento dovuto a sospensione dell'energia elettrica o sbalzi di tensione sulla rete;
2. si assume la responsabilità per i danni che dovessero derivare a persone o cose dall'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto ed esonera espressamente il Comune da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente al danno arrecato;

3. dovrà provvedere, prima dell'inizio della gestione, ad assicurarsi con massimali adeguati contro la responsabilità civile per i danni che dovessero scaturire anche indirettamente dall'attività di gestione della macchina distributrice e al suo uso;
4. nell'esercizio dell'attività è il solo ed esclusivo responsabile dell'adempimento della normativa in materia tributaria, sanitaria, igienica, di prevenzione degli infortuni e della materia sicurezza in genere;
5. rispettare tutte le disposizioni inerenti la normativa igienico-sanitaria vigente;
6. sarà altresì responsabile di tutte le violazioni di carattere amministrativo e/o penale riconducibili all'esecuzione negligente delle operazioni di preparazione e somministrazione alimenti;
7. dovrà redigere e tenere a disposizione per le verifiche degli organi competenti il protocollo di autocontrollo aziendale stilato in applicazione del sistema HACCP, se previsto;

L'Amministrazione:

1. è sollevata da ogni responsabilità per eventuali danni causati a terzi per prodotti difettosi o igienicamente inadeguati.

Art. 9

È rigorosamente vietato al Gestore di cedere, affittare, subaffittare o far condurre l'attività in argomento a terzi estranei alla presente convenzione. La gestione dell'attività è assunta direttamente dal Gestore in proprio e a suo completo rischio; egli è pertanto il solo ed unico responsabile.

Art. 10

La gestione dell'attività è subordinata alla concessione delle relative licenze da parte degli organi competenti e delle autorizzazioni amministrative stabilite dalla legge, alla regolarizzazione in materia previdenziale, infortunistica e all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni di legge in materia di igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 11

È tassativamente vietato la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche pena la revoca della concessione.

Art. 12

Il gestore dovrà garantire il regolare funzionamento del distributore automatico tramite idonea manutenzione ordinaria ed interventi di assistenza tecnica tempestivi/urgenti.

Art. 13

Alla scadenza dell'affidamento è escluso ogni obbligo di preavviso; L'affidamento prevede il rinnovo della concessione per l'utilizzo del distributore di un anno, previa disponibilità del gestore e a discrezione dell'Amministrazione Comunale.

Nel caso di particolari esigenze di carattere organizzativo e previo accordo tra le parti, da concordare almeno 2 (due) mesi prima della scadenza è ammessa una proroga per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi dalla data di scadenza della Convenzione stessa, in modo da consentire l'attivazione di un nuovo procedimento amministrativo, finalizzato ad indire una nuova gara per la stipula di un nuovo affidamento. Durante il periodo di proroga, il concessionario dovrà garantire il prosieguo del servizio di cassa alle condizioni pattuite.

Alla scadenza del Contratto il Gestore si impegna a riconsegnare al Comune l'attrezzatura data in concessione perfettamente funzionante, nelle condizioni originarie fatta salva la normale usura.

L'eventuale atto di revoca da ambo le parti avrà un termine prefissato non inferiore a 1 mese.

L'amministrazione si avvarrà della clausola di recesso in presenza di violazioni contrattuali o per effetto di disposizioni di autorità sovraordinata. In tali ultimi casi il Comune si riserva l'esercizio di tale facoltà in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta con fissazione del termine per il rilascio dell'attrezzatura concessa in uso.

Deve intendersi per "grave inadempimento" la reiterata violazione:

- degli accordi sulla tipologia/qualità dei prodotti;
- delle norme di igiene e pulizia;
- delle norme di buona condotta verso l'utenza da parte del Gestore o del personale adibito al servizio;
- l'imputazione di frode a danno del Comune;
- la condanna per reati penali e quanto altro possa ledere l'immagine dell'Amministrazione
- l'inosservanza di norme fiscali;

Tali condizioni risolutive espresse sono da ritenersi essenziali e vengono approvate e sottoscritte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2° comma del C.C.

Art. 14

Tutte le clausole della presente convenzione hanno carattere essenziale e formano un unico e inscindibile contesto; in caso di violazione di una soltanto delle condizioni, oltre ai motivi espressamente citati, la convenzione si intenderà risolta di diritto senza necessità di diffida o costituzione in mora, intendendosi con ciò pattuita la clausola espressa ex art.1456 del C.C.

Art. 15

Il Comune si riserva il diritto al risarcimento dei danni, con prova documentale.

Art. 16

Foro competente è quello di Aosta.

Art. 17

L'affidatario dichiara di essere assicurato per la responsabilità civile contro i rischi dell'attività, con polizza n. _____, contratta con la Compagnia di Assicurazioni _____, con massimale di € _____.

Art. 18

Le parti danno atto che la presente scrittura privata sarà registrata solo in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente la registrazione.

Art. 19

Per tutti gli effetti nascenti dal presente contratto, le Parti eleggono il domicilio come di seguito specificato:

- ✓ Amministrazione/Committente elegge il proprio domicilio in Saint-Vincent, Via Vuillerminaz n. 7; indirizzo di posta elettronica certificata PEC: protocollo@pec.comune.saint-vincent.ao.it
- ✓ Appaltatore/Affidatario elegge il proprio domicilio in _____; indirizzo di posta elettronica certificata PEC: _____.

Tutte le comunicazioni effettuate presso i domicili sopra indicati s'intendono regolarmente ricevute e perfezionate.

Art. 12

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- ✓ Allegato A) Istanza di partecipazione;

Saint-Vincent, _____

Il Gestore

l'Amministrazione
